

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
GRUPPO PIEMONTESE STUDI ORNITOLOGICI "F.A. BONELLI"

Ente del terzo settore
(GPSO ETS)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione – denominazione – sede - durata

È costituita l'associazione scientifica e culturale denominata GRUPPO PIEMONTESE STUDI ORNITOLOGICI "F.A. BONELLI - ente del Terzo settore (in forma abbreviata "GPSO ETS"), libera associazione di fatto, apartitica e apolitica.

L'associazione non ha fine di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel successivo art. 2 del presente statuto sociale.

L'associazione ha sede nel Comune di Carmagnola (To), presso il Museo di Storia Naturale, Via San Francesco di Sales n. 188 e può istituire uffici, sezioni o sedi secondarie anche in altre località sia in Italia sia all'estero.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente statuto, salvo gli obblighi di informazione nei confronti dei terzi e di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione esercita la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero; può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'associazione, nella denominazione e in qualsivoglia distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà usare la locuzione "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II – FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

ART. 2 – Scopi e finalità istituzionali

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della ricerca scientifica, della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente con particolare riferimento alla promozione e sviluppo della realizzazione di ricerche e studi scientifici sull'avifauna della regione naturale Piemonte - Valle d'Aosta e in aree in cui si svolgano progetti collegati o in collaborazione, nell'intento di acquisire e divulgare le conoscenze utili per la conservazione e la corretta gestione degli ambienti naturali e della loro avifauna.

Le attività di interesse generale esercitate in via esclusiva o principale dall'associazione, con riferimento all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra esposte, ad eccezione di quelle attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale se direttamente connesse e/o accessorie al proprio scopo istituzionale, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti sui relativi proventi imposti dalla normativa vigente.

ART. 3 – Attività istituzionali

Per realizzare le proprie finalità di interesse generale l'associazione può dar vita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti attività:

- *promozione e svolgimento di attività scientifica e di ricerca, anche mediante gestione di banche dati;*
- *promozione e svolgimento di attività culturali;*
- *promozione e svolgimento di attività di formazione;*
- *promozione e svolgimento di attività editoriali;*
- *collaborazione con altri organismi, amministrazioni, enti ed istituti operanti nei campi della ricerca, della divulgazione e della conservazione scientifica e in particolare di quella ornitologica, anche partecipando a progetti in ambito nazionale ed internazionale.*

TITOLO III – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 4 - Soci

Sono soci del GPSO ETS i fondatori dell'associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, condividendo i principi e le finalità dell'associazione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale "ordinaria" stabilita dal Consiglio Direttivo;

9 AD

- soci sostenitori: persone o enti che si impegnano a contribuire al sostenimento delle attività associative, impegnandosi a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale "sostenitori" consistente in una quota pari o superiore a cinque volte la quota "ordinaria";
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 5 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti, ad osservare le delibere adottate dagli organi dell'associazione e a partecipare alla vita associativa.

Se il richiedente è una persona fisica, al momento di presentazione della domanda dovrà essere maggiorenne.

Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte; il requisito di base per essere ammessi all'associazione è fondato sul comprovato interesse nel campo della ricerca ornitologica e dello studio dell'ornitofauna selvatica.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, con indicazione della categoria di socio ordinario o sostenitore indicata nella domanda di ammissione.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione mediante raccomandata a/r o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto l'interessato, con identiche modalità, può proporre che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La nomina dei soci onorari viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, a seguito di proposta dei nominativi da parte di almeno tre membri del Consiglio stesso.

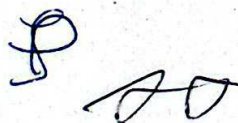
La deliberazione di nomina è comunicata all'interessato, il quale, al momento della sua conferma di accettazione, acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio onorario e sarà annotato nel libro degli associati.

ART. 6 – Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali e ad usufruire dei servizi messi a disposizione dal Gruppo; la partecipazione a specifici programmi di ricerca si intende comunque disciplinata dalle norme e dai metodi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, tutti i soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto per tutte le materie di sua competenza, ivi comprese l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, la nomina dei componenti del



Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione, il suo scioglimento anticipato e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

b) esercitare il diritto di elettorato attivo per le cariche associative;

c) partecipare alla vita associativa ed essere informati di tutte le sue attività e iniziative;

d) esaminare i libri sociali previa richiesta scritta ed appuntamento concordato presso la sede operativa, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione saltuaria alla vita associativa.

La qualifica di socio non dà diritto all'uso del logo, della carta intestata dell'associazione, ecc., senza specifica delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – Doveri dei soci

I soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale, se appartenenti alle categorie soci ordinari o sostenitori, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- a tenere comportamenti rispettosi dello spirito e delle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali.

TITOLO IV - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9 - Recesso

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, tuttavia il socio può recedere in ogni momento con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da inoltrare a mezzo raccomandata a/r o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato dalla data di ricezione, non libera il socio recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso e non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate né dà alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 10 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;



- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa, per il periodo determinato dal regolamento.

La deliberazione motivata in materia di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata a/r o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Contro di essa il socio può proporre appello all'Assemblea ordinaria, con identiche modalità, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Assemblea va convocata entro trenta giorni dal ricevimento dell'appello. Sino alla delibera dell'Assemblea il socio colpito dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: può partecipare alle riunioni degli organi associativi ma non ha diritto di voto. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci.

I soci esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO V - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 11 - Patrimonio sociale e risorse finanziarie

L'associazione GPSO ETS trae i mezzi per finanziare le proprie attività di interesse generale:

- a) dalle quote annuali e dai contributi degli aderenti;
- b) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche e/o da organismi a carattere internazionale;
- c) dalla raccolta fondi posta in essere anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- d) da donazioni, lasciti testamentari e liberalità in genere;
- e) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione, sia nell'ambito delle attività istituzionali che di quelle direttamente connesse e/o accessorie;
- f) da ogni eventuale ricavo, rendita, provento o entrata comunque denominata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

Costituiscono inoltre il patrimonio sociale tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

I contributi degli aderenti sono costituiti da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione e in conformità alla normativa vigente.

I proventi derivanti dalle attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione e in conformità alla normativa vigente.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli



organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono da considerare in ogni caso distribuzione indiretta di utili tutte le operazioni previste dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 12 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio di esercizio, nella forma prevista dall'art. 13 del Decreto Lgs. 117/2017 per gli enti del Terzo settore,

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione per poter essere consultato da ogni associato.

Successivamente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio, nei termini previsti dalla normativa vigente, dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore **RUNTS**, ovvero, qualora vi siano i presupposti, presso il registro delle imprese



TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

ART. 13 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Vicepresidente
5. l'Organo di Controllo
6. il Segretario - Tesoriere.

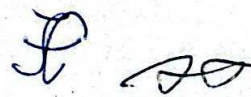
CAPO I – Assemblea dei soci

ART. 14 – Norme generali, deleghe, convocazioni.

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Il diritto di delega è ammesso nel limite di due deleghe per ogni socio presente.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante l'invio di avviso personale ad ogni socio contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, inoltrato almeno 10



(dieci) giorni prima della riunione a mezzo di raccomandata a/r o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione; in caso di provata urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (come ad es. videoconferenza, teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o colui che ne fa le veci e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 15 - Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio di esercizio;
2. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
4. approva i regolamenti e le loro modifiche successive;
5. decide sugli appelli contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla normativa vigente o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno metà degli associati o dall'Organo di Controllo qualora esistente. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 16 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

ART. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi, regole di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti i soci che in quel momento risultano iscritti nel libro degli associati.



Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano, salvo in caso di delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e azione di responsabilità nei loro confronti e in caso di nomina del Consiglio Direttivo, che devono avvenire a scrutinio segreto.

Assemblea ordinaria. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, sia in prima sia in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Assemblea straordinaria. Per le modifiche dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 18 – Presidenza delle Assemblee e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario dell'assemblea è fatta dal presidente dell'assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'associazione.

CAPO II – Consiglio Direttivo

ART. 19 – Composizione, durata, convocazione, quorum costitutivi e deliberativi.

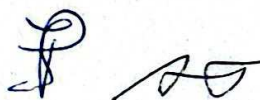
Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è nominato dall'Assemblea tra gli associati ed è formato da un numero di membri variabile da 7 a 11.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario che svolge anche le funzioni di Tesoriere.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo il numero di consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e l'Assemblea deve provvedere alle elezioni di un nuovo Consiglio.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per lo svolgimento dell'incarico, previa autorizzazione del Consiglio



Direttivo e nel rispetto delle procedure, criteri e limiti stabiliti dal regolamento. Il consigliere che ha richiesto il rimborso spese, in sede di delibera autorizzativa, deve astenersi dal voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, inoltrato almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione a mezzo di raccomandata a/r o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART. 20 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

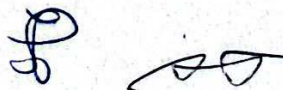
1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
3. compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere;
5. stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
6. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
7. determinare importo e termine di pagamento della quota annuale;
8. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
9. deliberare la convocazione dell'assemblea;
10. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede dell'associazione.

CAPO III – Presidente

ART. 21 – Nomina e funzioni

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, è il legale rappresentante



dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento le mansioni del Presidente, limitatamente alle funzioni organizzative interne, vengono esercitate dal Vicepresidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procede agli incassi ed ai pagamenti.

In caso di necessità conferisce al Vicepresidente o ad altro Consigliere procura speciale per la gestione di specifiche attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per lo svolgimento dell'incarico, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle procedure, criteri e limiti stabiliti dal regolamento. Il Presidente, in sede di delibera autorizzativa del Consiglio sulla sua richiesta di rimborso spese, deve astenersi dal voto.

CAPO IV– Vicepresidente

ART. 22 – Nomina e funzioni

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente esercita le sue mansioni, limitatamente alle funzioni organizzative interne.

Non ha poteri di legale rappresentanza dell'associazione.

La carica di Vicepresidente è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per lo svolgimento dell'incarico, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle procedure, criteri e limiti stabiliti dal regolamento. Il Vicepresidente, in sede di delibera autorizzativa del Consiglio sulla sua richiesta di rimborso spese, deve astenersi dal voto.

CAPO V– Organo di Controllo – Revisione legale dei conti

ART. 23 – Funzioni dell'Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, oppure qualora ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee.

L'Organo di Controllo può riunirsi e partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

ART. 24 – Composizione dell'Organo di Controllo

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea non necessariamente tra gli associati. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.



I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; nominano al proprio interno il Presidente.

I componenti dell'Organo di Controllo, cui si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. La loro funzione è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

La carica è assunta dagli associati a titolo gratuito; se la nomina riguarda revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea dovrà stabilire il loro compenso entro i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.

ART. 25 – Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, o qualora ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, stabilendone il compenso.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in questo caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito albo.

La funzione di revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

CAPO VI– Segretario - Tesoriere

ART. 26 – Nomina e funzioni

Il Segretario - Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio.

Spetta al Segretario - Tesoriere:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
- d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- e) tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario - Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

La carica di Segretario-Tesoriere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per lo svolgimento dell'incarico, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle procedure, criteri e limiti stabiliti dal regolamento. Il Segretario- Tesoriere, in sede di delibera autorizzativa del Consiglio sulla sua richiesta di rimborso spese, deve astenersi dal voto.

TITOLO VII – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio



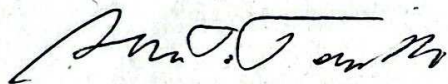
di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Segretario Sig. Alberto Tamietti



Il Presidente Sig. Irene Pellegrino



Allegato all'atto N° 171 bene 3
ref. concessioni 03/01/25

Il Funzionario
Paola CARLINO
Firma su delega del Presidente
Raffaella TAM

